



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (estensore)
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

Nella seduta del 25.09.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente, in sede di ricorso, rappresenta di essere titolare (soltanto) di pensione INPS per un importo di poco superiore a € 10.000,00 annui e che, "a fronte di [tale] quadro reddituale di scarsissima rilevanza", ha contratto n. 5 finanziamenti, uno dei quali con l'intermediario resistente, per una esposizione debitoria totale che ammonta a oltre € 50.000,00. A tali finanziamenti si aggiunge, inoltre, un contratto di "cessione del quinto" della pensione stipulato nel dicembre 2008 (con altro intermediario). Lamenta nei confronti degli intermediari eroganti la superficialità e lacunosità dell'istruttoria delle (molteplici) domande di credito, che a suo dire si concretizzerebbero in un comportamento illegittimo che sarebbe in qualche modo all'origine dello stato di sovraindebitamento nel quale versa. Avanza poi domanda di risarcimento del danno anche in relazione a una pratica commerciale a suo dire oltremodo aggressiva e scorretta nel momento in cui le società resistenti hanno sollecitato con ogni mezzo (telegrammi, lettere, sms, telefonate) il pagamento dei ratei arretrati. In conclusione, chiede che sia accertata e dichiarata "l'illegittimità dei contratti di prestito personali concessi e che essi vengano pertanto dichiarati pertanto inefficaci" e che sia concesso il risarcimento del danno che si quantifica in via equitativa in € 5.000,00.

La banca, nelle controdeduzioni, replica che la ricorrente ha sottoscritto in data 8.2.2008 un contratto di finanziamento dell'importo di € 10.697,20 e, il 17.9.2009, ha avanzato una



nuova richiesta di finanziamento dell'importo di € 21.951,49 estinguendo anticipatamente il primo. In tale sede, prosegue, avrebbe richiesto anche il rilascio di una carta di credito compilando l'apposito spazio nel modulo. Precisa poi che il 14.10.2010 la cliente avrebbe rappresentato difficoltà rispetto al pagamento delle rate del prestito (€ 480,44 mensili a partire dal successivo 15.10.) chiedendone una riduzione. E' stato quindi concesso, afferma la banca, "a titolo di ridefinizione della citata posizione e della suddetta carta di credito" un finanziamento di € 24.875,00 concordando "che il piano di rimborso, dalla stessa scelta in sede di stipula contrattuale, fosse proporzionato rispetto agli impegni assunti" (con contestuale abbassamento dell'importo mensile della rata, da € 480,84 a € 290,53). A partire dal mese di febbraio 2011, tuttavia, la ricorrente ha omesso il pagamento delle rate con conseguente affidamento della posizione a una società di recupero crediti. Nega che, nella specie, le sia imputabile una qualche responsabilità non essendo "rivenibile alcuna condotta contra ius" sicché è da respingere anche la domanda risarcitoria, stante anche il difetto di qualsivoglia elemento probatorio circa il nesso di causalità tra la condotta tenuta da esso intermediario e i presunti danni lamentati dalla ricorrente.

A suo favore la banca fa riferimento alla nota di risposta del 24.1.2011 resa in riscontro a una nota dell'avvocato della cliente, nella quale si sottolineava come il piano di rimborso scelto dalla cliente fosse adeguato rispetto al suo grado di solvibilità.

Rivendica, ancora, a supporto della sua difesa, l'autonomia della fase di istruttoria della domanda di finanziamento (contestato dalla ricorrente) ed esclude la sussistenza delle condizioni per ritenere inefficace il suddetto contratto. Conclude chiedendo il rigetto della domanda con cui la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del finanziamento concesso e quella di risarcimento del danno ribadendo che la controparte non ha provato la responsabilità, né fornita alcuna documentazione in merito.

## DIRITTO

Il Collegio deve prendere in considerazione il tema delle conseguenze del c.d. credito irresponsabile, prospettato nell'atto introduttivo della presente controversia.

Va detto che, per la decisione di quest'ultima, non è applicabile, *ratione temporis*, l'art. 124 bis T.U.B., sopra la "verifica del merito creditizio". Ciò quanto al quadro normativo di riferimento, che tuttavia – è bene precisare - in nessun caso potrebbe risultare di conforto per soluzioni, quali quelle contenute nella domanda di parte (e cui essa mira), direttamente incidenti sugli effetti di contratti negoziati con genuinità del volere dal cliente, pur quando se del caso, effettivamente sovraindebitato. Pare opportuno, del resto, ricordare come esulino, in linea di principio, dalle attribuzioni dell'Arbitro "statuizioni ... costitutive" (cfr. Collegio ABF di Napoli, dec. 2756/2011).

Nel ricorso, il legale della ricorrente fa riferimento a contratti di finanziamento stipulati, in data 26.3.2007 (con altro intermediario), "nel febbraio 2008" (con l'intermediario resistente), il 17.9.2009 (con l'intermediario resistente), nel "settembre-ottobre 2009" (con altro intermediario), il 14.9.2010 (con l'intermediario resistente). Nel dicembre 2008, inoltre, la ricorrente avrebbe stipulato, con decorrenza marzo 2009, un contratto di "cessione del quinto del trattamento pensionistico" (con altro intermediario).

Nel caso sottoposto al Collegio, i contratti stipulati con l'intermediario resistente risultano, quindi (come anche ampiamente illustrato in sede di controdeduzioni), non cumularsi tra loro, ma via via finalizzati, ridefinendo la posizione del cliente, a consentirgli proprio il rispetto degli impegni assunti. E la posizione del cliente stesso, allora, anche a prescindere dall'indubbia autonomia che deve essere riconosciuta in sede di valutazione



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del merito creditizio agli intermediari, potrebbe essere considerata aggravata (nella prospettiva di una concessione c.d. “irresponsabile” del credito), in ipotesi, al più, da concessioni di finanziamento successive a quello concesso originariamente dall’intermediario resistente.

Pertanto il ricorso, alcuna illegittimità essendo riscontrabile nel comportamento del convenuto, pare immeritevole di accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI